



[Indietro](#)

Publicato il 15/01/2018

**N. 00094/2018 REG.PROV.COLL.**  
**N. 01902/2017 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1902 del 2017, proposto da:  
-OMISSIS-in qualità di Amministratore di sostegno di -OMISSIS-, Ledha Milano, Anffas Milano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Massimiliano Gioncada, Stefania Roberta Spano, con domicilio eletto presso lo studio Stefania Roberta Spano in Milano, via Carducci n. 21;

*contro*

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Elisabetta D'Auria, Angela Bartolomeo, -OMISSIS- Maria Moramarco, -OMISSIS-lisa Pelucchi, Mario Di Martino, domiciliata in Milano, via della Guastalla 6;

*nei confronti di*

Ats della Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Marino Bottini, Simona Falconieri, con domicilio eletto presso lo studio Simona Falconieri in Milano, corso Italia, 19;

*per l'accertamento della natura sanitaria, o comunque a prevalenza sanitaria,*  
della prestazione assistenziale erogata alla sig.ra -OMISSIS- e conseguenti

statuizioni in ordine al soggetto tenuto all'integrale sostenimento dei costi di ricovero assistenziale.

In via subordinata per l'annullamento, previa sospensiva:

- della nota del 10/05/2017 prot. n. 219579/2017, ricevuta in data 18/05/2017 del Direttore dell'Area Residenzialità, dott.ssa -OMISSIS-, indirizzata al sig. -OMISSIS-, in qualità di amministratore di sostegno di -OMISSIS-, in particolare nella parte in cui afferma che "Con la presente si fa seguito alla Sua richiesta di revisione avverso la decisione della Commissione Consultiva Residenzialità del 15/12/2016, la quale ha stabilito, ai sensi della D.G.C. n. 2496/2015, il passaggio al regime di solvenza per il ricovero di Sua figlia -OMISSIS- presso la RSD del Don Orione - Piccolo Cottolengo di Milano. Lei chiede, in particolare, che la compartecipazione alla spesa di ricovero sia calcolata a partire da quanto stabilito dal d.P.C.M. n. 159/2013 in materia di I.S.E.E. La Deliberazione di Giunta Comunale n. 2496/2015 fissa, appunto, alla luce della disciplina del nuovo I.S.E.E., le modalità di accesso al servizio per l'inserimento degli anziani e delle persona con disabilità in strutture residenziali, nonché le modalità di compartecipazione degli utenti al costo della residenzialità. Con specifico riferimento alle modalità di accesso, la suddetta Deliberazione prevede l'inserimento in struttura residenziale socio-sanitaria a fronte della presentazione di I.S.E.E. sociosanitario residenze della persona con disabilità fino a euro 25.000. <...> in merito invece alle modalità di compartecipazione al costo del servizio, la medesima Deliberazione stabilisce che la contribuzione al pagamento della retta avvenga da parte dell'utente con tutte le proprie risorse economiche, reddituali patrimoniali, e che l'intervento comunale al pagamento si configuri pertanto come residuale. <...> La D.G.C. n. 2496/2015, infatti, a riguardo testualmente stabilisce: "nel caso in cui l'utente possieda beni mobili oltre la cifra di euro 5.000,00, l'amministrazione comunale differirà l'intervento fino a che queste risorse, impiegate per il sostegno dell'utente in forma privata non si saranno ridotte a tale importo di Euro 5.000,00. Qualora il beneficiario entrasse in possesso di ulteriori beni o redditi, dette sopravvenienze devono essere prioritariamente utilizzate per il pagamento della retta. In tale evenienza il Comune di Milano valuterà, in relazione all'entità dei suddetti beni e/o redditi, se sospendere temporaneamente l'intervento economico fino alla concorrenza delle somma

pervenuta al beneficiario". Il Comune di Milano ha adottato la decisione che le è stata comunicata considerando la nuova situazione reddituale di sua figlia, risultante dal saldo del conto corrente da lei prodotto. <...> Per tutto quanto sopra detto, non si ritiene che la momento vi siano gli elementi che giustificano una nuova revisione della contribuzione al pagamento della retta per il ricovero di sua figlia".

- della Decisione della Commissione Consultiva Residenzialità del 15/12/2016 avente ad oggetto Sacchi -OMISSIS- - Revisione quota di compartecipazione (PG 610022/2016 del 01/12/2016), comunicata con nota del Comune di Milano del 21/12/2016 prot. n. 643116/2016, con la quale il Comune di Milano "preso atto della situazione riferita al patrimonio mobiliare aggiornata al 28/11/2016, si comunica che la Commissione consultiva tenutasi il giorno 15/12/2016 ai sensi della D.G.C. 2496/2015 ha stabilito il passaggio al regime di solvenza per il suo ricovero presso l RSD Viale C. da Forlì n. 19 (Provincia Religiosa di San Marzano di Don Orione - Piccolo Cottolengo) <...>;

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 2496/2015, recante Linee di indirizzo per l'erogazione di servizi residenziali per persone anziane e persone con disabilità per un periodo sperimentale di tre mesi (mai comunicata né resa nota ai ricorrenti e indisponibile financo sul sito dell'amministrazione comunale);

- del Regolamento per gli interventi e servizi sociali del Comune di Milano - approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 6 febbraio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni

nonché di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, presupposto, consequenziale e comunque connesso a quello espressamente impugnato e comunque le delibere o i provvedimenti con i quali il Comune di Milano ha determinato le modalità di partecipazione al costo dei servizi per disabili gravi. Ai sensi dell'art. 40 lett. b) del CPA, si precisa che la deliberazione di Giunta Comunale n. 2496/2015 e il Regolamento impugnati non sono mai stati notificati/comunicati ai ricorrenti, i quali, riguardo al solo Regolamento, ne hanno avuto contezza visitando il sito del Comune di Milano.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Milano e di Ats della Città' Metropolitana di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2017 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, amministratrice di sostegno di una giovane ricoverata presso la RSD del Don Orione – Piccolo Cottolengo di Milano, a seguito della decisione del Comune di Milano di disporre il passaggio della medesima al regime di solvenza per il ricovero, ha proposto azione per l'accertamento della natura sanitaria della prestazione ed in subordine ha impugnato il regime tariffario stabilito dal Comune ed in particolare dal Regolamento comunale approvato con la D.G.C. n. 2496/2015 la quale prevede in particolare che “nel caso in cui l'utente possieda beni mobili oltre la cifra di € 5.000,00, l'amministrazione comunale differirà l'intervento fino a che queste risorse, impiegate per il sostegno dell'utente in forma privata non si saranno ridotte a tale importo di € 5.000,00. Qualora il beneficiario entrasse in possesso di ulteriori beni o redditi, dette sopravvenienze devono essere prioritariamente utilizzate per il pagamento della retta. In tale evenienza il Comune di Milano valuterà, in relazione all'entità dei suddetti beni e/o redditi, se sospendere temporaneamente l'intervento economico fino alla concorrenza della somma pervenuta al beneficiario”.

A tal fine ha proposto i seguenti motivi di ricorso.

I) In via principale: accertamento della natura delle prestazioni assistenziali erogate ad -OMISSIS- e conseguente ascrizione integrale/esclusiva dei costi derivanti dal ricovero della stessa in capo alla convenuta A.T.S. Milano.

Secondo il ricorrente la natura socio assistenziale delle prestazioni rese ad -OMISSIS- (di pertinenza del Comune di residenza) o, al contrario, la loro rilevanza sanitaria (che le pone a carico del Servizio Sanitario Nazionale) costituisce il fulcro della presente vertenza.

Sul punto, l'art. 30 della l. n. 730 del 1983 afferma che “Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio assistenziali”.

La disposizione è sempre stata interpretata nel senso che, ove accanto a

prestazioni socio – assistenziali, siano erogate prestazioni sanitarie di particolare intensità, l'attività va comunque considerata di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del SSN (ex pluribus, Cass. civ., sez. I, 22/03/2012, Sent. n. 4558).

A chiarire il quadro è intervenuto il d.P.C.M. 14 febbraio 2001, recante Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, che, all'art. 3, distingue le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (di competenza delle aziende sanitarie locali, A.T.S., in Lombardia, e a loro carico), dalle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (di competenza dei Comuni), nonché dalle prestazioni socio – sanitarie ad elevata integrazione sanitaria (erogate sempre dalle A.T.S. e a carico del fondo sanitario).

In base al predetto articolo “Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art. 3-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza”.

La ricorrente sostiene quindi che, stante lo stato di salute ed il trattamento farmacologico dell'assistita, questa è da inquadrare tra i malati psichici e, di conseguenza, accertata la natura complessivamente sanitaria della prestazione erogata ad -OMISSIS-, persona con disabilità psichica, presso la RSD – Don

Orione, chiede che il Tribunale adito condanni la convenuta A.T.S. Milano all'integrale sostenimento dei costi di ricovero, senza che nulla possa essere richiesto, in tal senso, ad -OMISSIS- ovvero ai suoi familiari (e quindi al Comune di Milano).

II) In via subordinata: violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 del d.P.C.M. n. 159/2013, degli artt. artt. 25 e 18 co. 3 lett. g) della l. 328/2000, dell'art. 5 del d.l. 201/2011, dell'art. 8 della l.r. 3/2008, dell'art. 6 del d.P.C.M. 14 febbraio 2001, degli artt. 32, 38, 42 e 53 e 117 co. 2 lett. f) e m) della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 832 c.c. Eccesso di potere: contraddittorietà, sviamento, difetto di motivazione, violazione principio di proporzionalità, illogicità, contraddittorietà, violazione principio di indipendenza della persona disabile, difetto di istruttoria.

Nella denegata ipotesi in cui il Collegio non intendesse aderire alla prospettazione di cui al punto precedente, è di palmare evidenza, secondo la ricorrente, il fatto che i gravati provvedimenti sono manifestamente illegittimi.

Detti atti, infatti, nonostante l'affermata aderenza/recepimento alla disciplina I.S.E.E. in sede di definizione della compartecipazione al costo dell'utenza delle prestazioni sociosanitarie, recano disposizioni che si pongono in palese contrasto con lo stesso d.P.C.M. n. 159/2013 laddove permettono di definire solvente perché oltre a un I.S.E.E. di ben € 2.446,45/annui si aggiungono le provvidenze assistenziali esenti IRPEF che nell'indicatore in parola non sono calcolate.

La difesa del Comune ha chiesto la reiezione del ricorso.

All'udienza del 29 novembre 2017 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Sulla prima domanda, volta ad individuare l'ente competente per la spesa sussiste difetto di giurisdizione.

In merito occorre rilevare che in ordine alla giurisdizione non vi sono state innovazioni fino all'entrata in vigore dell'art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998, onde le controversie sulle spese per gli alienati sono rimaste soggette alla previsione del citato art. 7 della legge n. 36 del 1904 e, quindi, alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le volte in cui avessero avuto ad oggetto l'identificazione dell'ente amministrativo competente per la spesa, vale a dire del soggetto pubblico, titolare passivo del rapporto obbligatorio; e ciò sia che

la pretesa di pagamento o di rimborso venisse avanzata da altro ente pubblico (Cass. Sez. un. 20 febbraio 1985 n. 1501; 18 gennaio 1971 n. 92; 19 ottobre 1990 n. 10180; 13 luglio 1993 n. 7705) sia da un privato (Cass. 20 febbraio 1999 n. 88).

Né ha inciso sul riparto della giurisdizione in materia la sentenza additiva n. 204/2004 della Corte Costituzionale, che, nel ritenere illegittimo l'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998, come modificato dalla legge n. 205/2000, ha modificato l'art. 33 medesimo, senza aver fatto venire meno, peraltro, la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversie quale quella in esame in quanto, in proposito, è rimasta ferma la disciplina speciale attinente alla attribuibilità di "spese di spedalità, di soccorso e di assistenza che ha riconosciuto, in materia, l'esclusiva competenza giurisdizionale del Giudice Amministrativo giusta art. 29, n. 7, t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, richiamato dall'art. 7 della legge n. 1034 del 6 dicembre 1971; giurisdizione, in particolare, che attiene, come si ripete, alla individuazione del soggetto pubblico tenuto alla corresponsione delle rette di degenza di cui si tratta (cfr.; Cons. St., Sez. V, 479/2004; idem n. 4698/06).

Con il nuovo Codice del processo amministrativo è stato invece abrogato l'art. 29 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, che ai sensi della giurisprudenza precedente giustificava la giurisdizione amministrativa in materia di ripartizione delle spese di spedalità fra soggetti pubblici (Cons. St., Ad. plen., 30 luglio 2008, n. 3).

Deve quindi escludersi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, venendo in questione una obbligazione di natura assistenziale che si ricollega a presupposti prefigurati dalla legge e non all'esercizio di poteri autoritativi dell'Amministrazione (Cass., Sez. Un., 1 luglio 2009, n. 15377).

A ciò si aggiunge che, secondo giurisprudenza unanime (da ultimo Cassazione Civile Sent. Sez. 1 Num. 4558 Anno 2012) alla luce del principio affermato, in linea generale, dalla legge di riforma sanitaria, secondo il quale il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana» (Corte cost., nn. 455 del 1990; 267 del 1998; 309 del 1999; 509 del 2000; 252 del 2001; 432 del 2005) comporta la erogazione gratuita delle prestazioni a tutti cittadini, da parte del servizio sanitario nazionale, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale (artt. 1, 3, 19, 53 e 63 legge n. 833 del 1978), di per sé

ostativa a qualsiasi azione di rivalsa (Cass., 26 marzo 2003, n. 4160), consegue che l'accertamento della natura sanitaria o meno delle prestazioni erogate costituisce oggetto di un diritto soggettivo e quindi è rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il primo motivo di ricorso e la prima domanda debbono essere quindi dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, con gli effetti previsti dall'art. 11 del c.p.a.

4. Venendo al secondo motivo di ricorso, esso è fondato.

Questa Sezione (Tar Milano, sez. III, sentenza 23/03/2017 n. 617) ha già chiarito che «In merito alla definizione della condizione economica dell'assistito l'art. 2 co. 1 del d.P.C.M. n. 159/2013 prevede che "La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni".

A sua volta l'art. 8 c.2 della Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 stabilisce che «L'accesso agevolato alle prestazioni socio-sanitarie e sociali e il relativo livello di compartecipazione al costo delle medesime è stabilito dai comuni nel rispetto della disciplina statale sull'indicatore della situazione economica equivalente e dei criteri ulteriori, che tengano conto del bisogno assistenziale, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale»>>.

Sia la norma statale che quella regionale stabiliscono chiaramente che non solo l'accesso, ma anche la compartecipazione al costo delle prestazioni socio-sanitarie e sociali è stabilito avendo come base la disciplina statale sull'indicatore della situazione economica equivalente.

La norma regionale stabilisce inoltre che criteri ulteriori sono definiti dalla Giunta regionale. Deve quindi escludersi che il reddito dell'assistito ai fini dell'accesso ed ai fini della determinazione della compartecipazione possa essere definito dal Comune avendo per oggetto elementi diversi»>>.

Nel caso in questione il regolamento del Comune di Milano, approvato con la D.G.C. n. 2496/2015, stabilisce che: «nel caso in cui l'utente possieda beni

mobili oltre la cifra di € 5.000,00, l'amministrazione comunale differirà l'intervento fino a che queste risorse, impiegate per il sostegno dell'utente in forma privata non si saranno ridotte a tale importo di € 5.000,00. Qualora il beneficiario entrasse in possesso di ulteriori beni o redditi, dette sopravvenienze devono essere prioritariamente utilizzate per il pagamento della retta. In tale evenienza il Comune di Milano valuterà, in relazione all'entità dei suddetti beni e/o redditi, se sospendere temporaneamente l'intervento economico fino alla concorrenza della somma pervenuta al beneficiario".

Tale disposizione, espressamente impugnata, si pone in contrasto con la normativa sovraordinata in quanto, non prevedendo che il reddito sia determinato con l'ISEE, finisce per vanificare la disciplina specifica dei mezzi di determinazione del reddito ai fini della determinazione delle prestazioni sociali.

La portata dell'indicatore ISEE è già stata chiarita dalla giurisprudenza. Il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 838, 841 e 842/2016, ha infatti specificato che il DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 (in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014), è atto regolamentare emanato in base all'art. 5 del DL 6 dicembre 2011 n. 201 (conv. modif. dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214) e concernente la revisione delle modalità per la determinazione ed i campi d'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Quest'ultimo (art. 2) è lo strumento, ben noto nell'ordinamento generale, «...di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni economiche agevolate ...». Mercé i dati contenuti nel DPCM, si determinano i requisiti d'accesso alle prestazioni sociali e il livello di partecipazione al loro costo da parte degli utenti, così determinandosi il livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, II c., lett. m), Cost. Tra le predette prestazioni economiche agevolate, cui l'ISEE si riferisce, l'art. 1, lett. f) del DPCM contempla pure le «...prestazioni agevolate di natura sociosanitaria... (rivolte) ... a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia...».

E' stata quindi confermato, anche in sede giurisprudenziale, che l'ISEE è un sistema di determinazione della condizione economica di coloro che chiedono prestazioni agevolate di tipo sociale o misto sociale-sanitario che non è

strumentale solo alla determinazione della soglia massima entro il quale l'ente locale decide di contribuire alle spese di mantenimento e della quantificazione del relativo contributo, in attuazione doverosa dell'art. 38 della Costituzione, ma anche uno strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati.

Ciò è confermato anche dall'art. 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 istitutivo dell'indicatore ISEE. La norma infatti, come chiarito che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è determinato “*al fine di adottare una definizione di reddito disponibile*”, con la conseguenza che non sono ammessi altri sistemi di calcolo delle disponibilità economiche dei soggetti che chiedono prestazioni di tipo assistenziale o comunque rientranti nell'ambito della disciplina dell'ISEE.

D'altro canto non avrebbe alcun senso lo sforzo della giurisprudenza prima (con le sentenze n. 838, 841 e 842/2016 del Consiglio di Stato) e del legislatore poi, con la legge 89/2016 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 42/2016, che ha introdotto l'art. 2-sexies (ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità), il quale prevede che: - 1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, sono apportate le seguenti modificazioni: a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF.

Il Regolamento comunale, invece, escludendo l'intervento comunale nel caso in cui l'utente possieda beni mobili oltre la cifra di € 5.000,00 non tiene conto della loro fonte, finendo per violare la norma medesima nella parte in cui esclude determinate fonti di entrata di carattere non reddituale, ed il nuovo

ISEE così come modificato dalla stessa.

Deve quindi respingersi la tesi comunale secondo la quale il Comune avrebbe il potere di dettare criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dall'ISEE, in quanto il criterio in questione non è rispettoso della normativa statale ma si pone in aperto contrasto con essa.

In definitiva quindi il secondo motivo di ricorso va accolto con conseguente annullamento della D.G.C. 2496/2015 nella parte in cui prevede che “nel caso in cui l'utente possieda beni mobili oltre la cifra di € 5.000,00, l'amministrazione comunale differirà l'intervento fino a che queste risorse, impiegate per il sostegno dell'utente in forma privata non si saranno ridotte a tale importo di € 5.000,00”, oltre alla nota Comune Milano 19/5/17 che ne fa applicazione.

5. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario; in parte lo accoglie e per l'effetto annulla parzialmente la D.G.C. 2496/2015 ai sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore

Diego Spampinato, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Alberto Di Mario**

**IL PRESIDENTE**  
**Ugo Di Benedetto**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

© 2014 - [giustizia-amministrativa.it](http://giustizia-amministrativa.it)

[Informativa privacy](#)

[Regole di accesso](#)

[Accessibilità](#)

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Condizioni di utilizzo](#)